

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	VERONA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e tecnologie viticole ed enologiche	SAN PIETRO IN CARIANO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze dello sport e della prestazione fisica	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze motorie preventive ed adattate	VERONA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Scienze del servizio sociale	VERONA

12A09340

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 luglio 2012.

Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2010 recante "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy recepito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52;

Visto in particolare, l'art. 3 del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina;

Visto altresì l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza 6 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, recante misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

Vista l'ordinanza 21 luglio 2010 concernente «Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199;

Considerato che alcune regioni hanno provveduto ad adottare le disposizioni in linea con quanto convenuto dall'art. 3 del richiamato accordo del 6 febbraio 2003, mentre altre non hanno dato attuazione a quanto concordato e che pertanto continua a sussistere tra le regioni una disomogenea applicazione delle disposizioni relative all'identificazione e iscrizione dei cani all'anagrafe regionale;

Ritenuto indispensabile, ai fini del contrasto del randagismo e del fenomeno dell'abbandono, un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Considerati i rischi per la salute e l'incolumità pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani inselvatichiti e che, in seguito all'applicazione delle misure introdotte con l'ordinanza



6 agosto 2008, è stato registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprietà iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un ulteriore accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore, di prorogare di un ulteriore semestre l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, salva comunque la possibilità di precisare, con un apposito provvedimento del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, le modalità tecnico operative concernenti l'identificazione degli animali d'affezione con microchip e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2010 è prorogata di ulteriori 6 mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 30*

12A09220

DECRETO 3 agosto 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 agosto 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 agosto 2012;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del

